



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO**

**L-14 GIURISTA PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
(a.a. 2025/2026)**

**Sede di RAVENNA**

**INDICE**

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO .....	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO .....	3
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI .....	3
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE ..	4
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ [eventuale] .....	4
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE .....	4
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE .....	4
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE .....	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE .....	4
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE .....	5
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE .....	6
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE [eventuale] .....	6
ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE .....	6

## ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

### a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste una buona cultura generale, possedere capacità logiche di ragionamento, nonché capacità di comprendere e interpretare testi e documenti in lingua italiana.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

### b. Modalità di ammissione

Il corso di laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione sede di Ravenna è a libero accesso con verifica delle conoscenze.

Le conoscenze e competenze sono verificate attraverso la partecipazione, da parte dello studente, al TOLC SU nelle date stabilite annualmente dal CISIA e rese note nel sito web istituzionale del Corso di studio.

L'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (OFA) attribuito a seguito del sostenimento del TOLC SU si supera:

- a) in via ordinaria mediante la maturazione della frequenza e il superamento della verifica finale delle attività di supporto come individuate annualmente dal Consiglio di corso di studio;
- b) in via residuale, qualora lo studente sia impossibilitato alla frequenza del corso di allineamento previsto, mediante il superamento di tutte le attività formative indicate nel primo anno di corso.

Il mancato soddisfacimento entro la data deliberata dagli organi accademici e pubblicata nel sito web istituzionale di Ateneo degli obblighi formativi attribuiti comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è inoltre considerata assoluta nei seguenti casi:

- per lo studente che sia già in possesso di un titolo di laurea o di un diploma universitario;
- per lo studente che eserciti il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici;
- per lo studente che si iscriva al presente corso di studio a seguito di passaggio di corso, trasferimento da altro ateneo, espressa rinuncia agli studi o dichiarazione di decadenza, purché gli vengano riconosciuti dal Consiglio di corso di studio non meno di n. 30 CFU, di cui almeno n. 9 CFU riferibili agli insegnamenti di diritto costituzionale o diritto pubblico (IUS/08 o IUS/09) e n. 9 CFU riferibili all'insegnamento di diritto privato

## ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

È consentito il passaggio tra i curricula previsti presentando istanza al Consiglio di Corso di Laurea.

## ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

Lo studente deve effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini indicati annualmente dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e resi noti tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

Lo studente potrà sostenere solo le attività formative precedentemente inserite nel piano di studi.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

#### ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito web istituzionale del corso di studio.

#### ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche e le eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico dell'anno accademico in corso. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e sono rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

#### ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per il Corso di Laurea in Giurista per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

#### ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni sul sito web istituzionale del corso di studio.

#### ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite il sito web istituzionale del corso di studio.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività formativa tra tutte quelle attivate in Ateneo, ma non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al medesimo organo nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione nel sito web istituzionale del corso di studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

#### ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Nel caso in cui il Consiglio di corso di studi lo ritenga necessario verrà richiesta allo studente la presentazione dei programmi degli esami sostenuti.

Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste deve necessariamente presentare al docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto, per concordare un programma personalizzato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali applicando le regole che seguono.

Nel caso in cui nel certificato degli esami sostenuti presentato dallo studente non sia riportata una indicazione in merito ai crediti formativi si applicano le seguenti regole:

- a) Corsi di studio appartenenti a un ordinamento attivato precedentemente alla riforma universitaria introdotta con il D.M. 509/99: saranno attribuiti 4 CFU per i corsi semestrali, 9 CFU per i corsi annuali e 18 CFU per i corsi biennali;
- b) Corsi di studio attivati presso Paesi stranieri: saranno attribuiti i CFU in base al numero di ore di lezione del corso di insegnamento.

I CFU precedentemente maturati, o attribuiti in base a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, saranno riconosciuti applicando le seguenti regole:

#### a. Attività di base e caratterizzanti

Sono riconosciuti i crediti maturati nello stesso settore scientifico disciplinare e nella stessa categoria di attività formative compatibilmente con il contenuto degli insegnamenti e fino al numero limite di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio per ogni singolo settore scientifico disciplinare. Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi a una o più attività formative previste, deve necessariamente presentare al docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato.

#### b. Attività affini o integrative

- b1. vengono riconosciuti gli insegnamenti, e i relativi crediti formativi, qualora il settore scientifico disciplinare sia compreso nell'ordinamento didattico nell'ambito delle attività affini o integrative, nel limite di n. 18 crediti;
- b2. I crediti residui derivanti da precedenti riconoscimenti relativi ad attività di base e caratterizzanti possono essere utilizzati per il completamento del curriculum tra le attività affini o integrative.

#### c. Attività autonomamente scelte dallo studente

c1. vengono riconosciuti eventuali ulteriori insegnamenti non precedentemente valutati, anche se non appartenenti a settori scientifico disciplinari compresi nell'ordinamento didattico, qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi dello studente;

c2. vengono riconosciuti eventuali crediti residui dei riconoscimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) indipendentemente dal settore scientifico disciplinare di appartenenza.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli come crediti extra non utili al conseguimento del titolo.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, non siano colmati tutti i crediti previsti dalla singola attività formativa, lo studente dovrà concordare con il docente titolare dell'attività formativa il programma d'esame per colmare i crediti mancanti.

L'integrazione potrà essere sostenuta solo dopo aver maturato la frequenza e sarà valutata con voto.

### **ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in lingua inglese.

#### **ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
- b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE**

Il Corso di studio prevede un tirocinio curriculare, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa professionalizzante svolta presso strutture convenzionate con l'Università, al fine di acquisire i crediti formativi previsti dal piano didattico. Questa opportunità permette allo studente, da un lato, di affinare il processo di apprendimento e di formazione, dall'altro, di confrontarsi con il mondo del lavoro già durante il percorso universitario.

#### **ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE**

##### **a. Caratteristiche della prova finale**

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio;

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel corso di studio stesso.

##### **b. Modalità di svolgimento della prova finale**

**Attraverso il sito web istituzionale del corso di studi sono rese note:**

- le modalità di redazione
- gli obiettivi di apprendimento
- i criteri per la valutazione della prova finale
- le regole per l'attribuzione del voto

\*\*\*

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.